



2026/1801

28.7.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/1801 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine nei mangimi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La presenza delle micotossine deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A e tossine T-2 e HT-2 nei mangimi può destare preoccupazioni per la salute animale e, in misura minore, per la salute pubblica a seguito del trasferimento delle micotossine in questione dai mangimi agli alimenti di origine animale. È pertanto importante raccomandare il monitoraggio della presenza di tali micotossine nei mangimi e raccomandare misure in caso di superamento dei valori di riferimento per garantire un elevato livello di protezione della salute animale.
- (2) Nella raccomandazione 2006/576/CE della Commissione⁽¹⁾ si raccomandava agli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi, di potenziare il controllo della presenza delle micotossine deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A e fumonisine B₁ + B₂ e delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali e nei mangimi composti. Si raccomandavano inoltre valori di riferimento per determinare l'accettabilità dei mangimi composti e dei cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali.
- (3) I valori di riferimento per i cereali e i prodotti a base di cereali sono stati raccomandati tenendo conto dei dati sull'occorrenza di tali micotossine allora disponibili. I valori di riferimento per i mangimi composti sono stati raccomandati sulla base dei risultati dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") del 2 giugno 2004 sul deossinivalenolo⁽²⁾, del 28 luglio 2004 sullo zearalenone⁽³⁾, del 22 settembre 2004 sull'ocratossina A⁽⁴⁾ e del 22 giugno 2005 sulle fumonisine B₁ + B₂⁽⁵⁾.
- (4) Nel 2011 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute animale e pubblica legati alla presenza delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti e nei mangimi⁽⁶⁾. Sulla base di tale parere, nella raccomandazione 2013/165/UE della Commissione⁽⁷⁾ si raccomandava agli Stati membri di svolgere, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi, un'attività di monitoraggio della presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Sono stati raccomandati livelli indicativi per i cereali, i prodotti a base di cereali per mangimi e i mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per gatti. Dato che i gatti sono tra le specie animali più sensibili, nella raccomandazione 2006/576/CE, modificata dalla raccomandazione 2013/637/UE della Commissione⁽⁸⁾, è stato raccomandato un valore di riferimento.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj>).

⁽²⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed". Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.73>.

⁽³⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to zearalenone as undesirable substance in animal feed". Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.89>.

⁽⁴⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to ochratoxin A (OTA) as undesirable substance in animal feed". Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.101>.

⁽⁵⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to fumonisins as undesirable substances in animal feed". Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.235>.

⁽⁶⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), "Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed". *EFSA Journal* 2011; 9(12):2481. 187 pagg. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481>.

⁽⁷⁾ Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj>).

⁽⁸⁾ Raccomandazione 2013/637/UE della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica la raccomandazione 2006/576/CE per quanto riguarda le tossine T-2 e HT-2 nei mangimi composti per gatti (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj>).

- (5) Per quanto riguarda il deossinivalenolo, nel 2013 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla presenza e sull'esposizione ⁽⁹⁾ a tale sostanza e nel 2017 ha adottato un parere sui rischi per la salute umana e animale connessi alla presenza di deossinivalenolo e delle sue forme acetilate e modificate negli alimenti e nei mangimi ⁽¹⁰⁾. Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) ha individuato una riduzione dell'assunzione di mangimi e dell'aumento del peso corporeo come effetti avversi cronici critici per gli animali da allevamento e da compagnia e ha individuato punti di riferimento per gli effetti avversi sulla salute animale (i livelli ai quali non si osservano effetti avversi (NOAEL) e i livelli più bassi a cui si osservano effetti avversi (LOAEL)). Nel 2022 l'Autorità ha adottato un parere sulla valutazione delle informazioni relative alla tossicità del deossinivalenolo per cavalli e pollame ⁽¹¹⁾. I punti di riferimento per gli effetti avversi sulla salute animale sono stati abbassati per cavalli, polli da carne e tacchini.
- (6) Per quanto riguarda lo zearalenone, nel 2017 l'Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute animale connessi alla presenza di zearalenone e delle sue forme modificate nei mangimi ⁽¹²⁾. Sono stati individuati punti di riferimento per gli effetti avversi sulla salute animale per animali da allevamento e da compagnia.
- (7) Per quanto riguarda l'ocratossina A, nel 2023 l'Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute animale connessi alla presenza di ocratossina A (OTA) nei mangimi ⁽¹³⁾. Sono stati individuati punti di riferimento per gli effetti avversi sulla salute animale per suini, polli da ingrasso, galline, conigli e pesci erbivori.
- (8) Per quanto riguarda le fumonisine B₁ + B₂, nel 2018 l'Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute animale connessi alla presenza di fumonisine, delle loro forme modificate e delle loro forme nascoste nei mangimi ⁽¹⁴⁾. Il gruppo CONTAM dell'Autorità ha individuato NOAEL per bovini, suini, pollame (polli, anatre e tacchini) e cavalli, e LOAEL per pesci (estrapolati dalla carpa) e conigli. Non è stato possibile individuare punti di riferimento per pecore, capre, cani, gatti e visoni. Nel 2022 l'Autorità ha adottato un parere sulla valutazione delle informazioni relative alla tossicità delle fumonisine per suini, pollame e cavalli ⁽¹⁵⁾. I punti di riferimento per gli effetti avversi sulla salute animale sono stati abbassati per pollame e cavalli.
- (9) Per quanto riguarda le tossine T-2 e HT-2, nel 2017 l'Autorità ha adottato una relazione scientifica sull'esposizione alimentare umana e animale alle tossine T-2 e HT-2 ⁽¹⁶⁾ e nel 2022 ha adottato un parere sulla valutazione delle informazioni relative alla tossicità delle tossine T-2 e HT-2 per i ruminanti ⁽¹⁷⁾. I punti di riferimento per gli effetti avversi sulla salute animale sono stati abbassati per pecore e mucche.
- (10) Tenendo conto dei dati sull'occorrenza più recenti e dell'esito dei pareri scientifici più recenti, i valori di riferimento esistenti dovrebbero essere aggiornati per garantire un elevato livello di protezione della salute animale.

⁽⁹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. "Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure". *EFSA Journal* 2013;11(10):3379, 56 pagg. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3379>.

⁽¹⁰⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2017. "Scientific Opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed". *EFSA Journal* 2017;15(9):4718, 345 pagg. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718>.

⁽¹¹⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2023. "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of deoxynivalenol for horses and poultry". *EFSA Journal* 2023;21(2):7806, 30 pagg. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7806>.

⁽¹²⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2017. "Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed". *EFSA Journal* 2017;15(7):4851, 123 pagg. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4851>.

⁽¹³⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2023. "Risks for animal health related to the presence of ochratoxin A (OTA) in feed". *EFSA Journal*, 21(11), pag. 1. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8375>.

⁽¹⁴⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2018. "Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of fumonisins, their modified forms and hidden forms in feed". *EFSA Journal* 2018;16(5):5242, 144 pagg. Disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5242>.

⁽¹⁵⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2022. "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of fumonisins for pigs, poultry and horses". *EFSA Journal* 2022;20(8):7534, 26 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7534>.

⁽¹⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Arcella D, Gergelova P, Innocenti ML e Steinkellner H, 2017. "Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin". *EFSA Journal* 2017;15(8):4972, 57 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972>.

⁽¹⁷⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2022. "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of T-2 and HT-2 toxin for ruminants". *EFSA Journal* 2022;20(9):7564, 17 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7564>.

- (11) I valori di riferimento per le materie prime per mangimi dovrebbero essere stabiliti tenendo conto dei dati sull'occorrenza, riconoscendo in tal modo la variazione regionale e l'elevata variazione da un anno all'altro.
- (12) I valori di riferimento per i mangimi completi dovrebbero basarsi sui punti di riferimento per i rischi avversi per la salute animale. Il superamento di tali valori di riferimento nei mangimi completi o nei mangimi complementari, tenuto conto della proporzione prescritta per il loro utilizzo nella razione giornaliera, potrebbe avere effetti avversi sulla salute animale. Pertanto si raccomanda vivamente di non superare tali valori di riferimento.
- (13) Date le modifiche sostanziali apportate ai valori di riferimento, è opportuno istituire una nuova raccomandazione. È pertanto opportuno sostituire le raccomandazioni 2006/576/CE e 2013/165/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- (1) Si raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore dei mangimi, di effettuare il monitoraggio della presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine B₁ + B₂ nei mangimi.
- (2) Si raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore dei mangimi, di garantire l'analisi simultanea dei campioni per accertare la presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine B₁ + B₂ per poter valutare il grado di occorrenza concomitante.
- (3) Si raccomanda agli Stati membri di garantire che tutti gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori applichino i valori di riferimento indicati nell'allegato al fine di determinare l'accettabilità delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati all'alimentazione degli animali. Gli operatori del settore dei mangimi dovrebbero applicare nel loro sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP)⁽¹⁸⁾ i valori di riferimento di cui all'allegato al fine di determinare, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, dell'eliminazione o della riduzione dei rischi identificati. Sono indicati valori di riferimento per alcune materie prime per mangimi e per alcuni mangimi completi.
- (4) Per i mangimi complementari si raccomanda di applicare i valori di riferimento per i mangimi completi, tenendo conto della proporzione prescritta per il loro utilizzo nella razione giornaliera. Il valore di riferimento per i mangimi complementari non dovrebbe tuttavia essere superiore al livello calcolato tenendo conto del valore di riferimento raccomandato per le materie prime per mangimi e della relativa proporzione di materie prime per mangimi nei mangimi complementari.
- (5) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute animale, tutti gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori dovrebbero garantire che i mangimi che superano i valori di riferimento siano immessi sul mercato o utilizzati unicamente se gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori adottano misure precauzionali volte a tutelare la salute animale. Si raccomanda agli Stati membri di osservare che tali misure precauzionali siano messe in atto.
- (6) In particolare, le materie prime per mangimi e i mangimi completi e complementari destinati all'immissione sul mercato dovrebbero essere attentamente valutati per stabilire se superano i valori di riferimento. In tal caso, per garantire che tali prodotti rimangano "sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile", come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾, dovrebbero essere adottate misure adeguate, tra cui la fornitura all'acquirente di informazioni chiare sul tenore di micotossine. Inoltre, in caso di superamento del valore di

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1831/oj>).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>).

riferimento per i mangimi completi, i mangimi complementari e le materie prime per mangimi destinate a essere somministrate direttamente agli animali, dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio per garantire il rispetto del requisito di sicurezza dei mangimi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2009, tenendo conto, se necessario, dell'attuazione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.

- (7) Al fine di consentire ai fabbricanti di mangimi composti di produrre mangimi sicuri, in particolare per le specie animali più sensibili, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione della salute animale, è opportuno assicurare che i fornitori comunichino ai fabbricanti di mangimi composti informazioni sufficienti sul tenore di micotossine delle materie prime per mangimi, tenendo conto delle pratiche contrattuali e non contrattuali esistenti tra imprese per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulle specifiche dei prodotti.
- (8) Si raccomanda agli Stati membri e agli operatori del settore dei mangimi di fornire all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente affinché vengano inseriti in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'Autorità sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'Autorità ⁽²¹⁾.
- (9) I valori di riferimento stabiliti nell'allegato della presente raccomandazione dovrebbero essere presi in considerazione a decorrere dal 1° luglio 2027, ad eccezione dei valori di riferimento per le materie prime per mangimi granoturco, sorgo, soia e girasole e i relativi prodotti, che dovrebbero essere presi in considerazione a decorrere dal 1° ottobre 2027. La presente raccomandazione sostituisce le raccomandazioni 2006/576/CE e 2013/165/UE della Commissione a decorrere dal 1° luglio 2027.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁽²¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.

ALLEGATO

VALORI DI RIFERIMENTO

Deossinivalenolo	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Materie prime per mangimi⁽¹⁾	
Cereali e prodotti derivati ⁽²⁾ , ad eccezione di granoturco e prodotti derivati	4,0
Granoturco e prodotti derivati ⁽³⁾	8,0
Farina di trifoglio, insilato verde ⁽⁴⁾ , farina di foraggio ⁽⁴⁾ , foraggio verde ed erba medica (prodotti)	4,0
Prodotti della barbabietola da zucchero	4,0
Soia e prodotti derivati	2,5
Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati, ad eccezione di soia e prodotti derivati	0,5
Mangimi completi	
Mangimi completi, ad eccezione di:	5,0
— mangimi completi per le specie suine	0,7
— mangimi completi per vitelli (< 4 mesi), agnelli, capretti e cani	2,0
— mangimi completi per equini	3,5
— mangimi completi per polli da ingrasso e tacchini	1,0
— mangimi completi per leporidi	4,0
— mangimi completi per animali da pelliccia	1,0
— mangimi completi per animali acquatici	0,5

Tossine T-2 e HT-2	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Materie prime per mangimi⁽¹⁾(²)	
Avena (non decorticata)	1,5
Cereali, diversi dall'avena non decorticata	0,2
Prodotti di macinazione dell'avena (compreso il tegumento), compresa la polpa di avena	3,0
Prodotti derivati da cereali diversi dai prodotti di macinazione dell'avena	0,5
Insilato verde	0,2
Mangimi completi	
Mangimi completi, ad eccezione di:	0,2
— mangimi completi per galline ovaiole e animali acquatici	0,5
— mangimi completi per ovini	0,05
— mangimi completi per pollame diverso dalle galline ovaiole	0,1
— mangimi completi per gatti	0,05

Zearalenone	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Materie prime per mangimi⁽¹⁾	
Cereali e prodotti derivati ⁽²⁾ , ad eccezione di granoturco e prodotti derivati	1,0
Granoturco e prodotti derivati ⁽³⁾	2,0
Prodotti della barbabietola da zucchero	2,0
Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati, ad eccezione dei gusci di soia	0,5
Gusci di soia	1,0
Insilato verde ⁽⁴⁾ , farina di foraggio ⁽⁴⁾ , fieno ed erba medica (prodotti)	1,0
Mangimi completi	
Mangimi completi, ad eccezione di:	2,0
— mangimi completi per suinetti di specie suine, specie suine allevate per la riproduzione, cuccioli di cane, cuccioli di gatto, e cani e gatti adulti destinati alla riproduzione	0,1
— mangimi completi per scrofe e verri di specie suine e di specie suine da ingrasso	0,25
— mangimi completi per cani e gatti adulti diversi da quelli da destinati alla riproduzione	0,2
— mangimi completi per animali acquatici	0,3
— mangimi completi per bovini da latte (compresi i vitelli), ovini (compresi gli agnelli) e caprini (compresi i capretti)	0,5
— mangimi completi per equini e bovini da ingrasso	1,0

Fumonisine B1 + B2	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Materie prime per mangimi⁽¹⁾	
Chicchi di granoturco	20
Prodotti derivati dal granoturco ⁽²⁾	40
Cereali e prodotti derivati ⁽²⁾ , ad eccezione di chicchi di granoturco e prodotti derivati dal granoturco	2,5
Soia e prodotti derivati	1,0
Mangimi completi	
Mangimi completi, ad eccezione di:	5,0
— mangimi completi per ruminanti adulti e animali da pelliccia	30
— mangimi completi per vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti	10
— mangimi completi per pollame, ad eccezione di tacchini e anatre	2,0
— mangimi completi per tacchini	20
— mangimi completi per equini	1,0
— mangimi completi per leporidi	1,0
— mangimi completi per le specie suine	1,0

Ocratossina A	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Materie prime per mangimi⁽¹⁾	
Cereali e prodotti derivati ⁽²⁾	0,05
Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati	0,05
Paglia di favette e prodotti derivati	0,05
Erba medica (prodotti)	0,05
Mangimi completi	
Mangimi completi, ad eccezione di:	0,02
— mangimi completi per le specie suine	0,01
— mangimi completi per pollame	0,03
— mangimi completi per cani e gatti	0,01
— mangimi completi per leporidi	0,01
— mangimi completi per animali acquatici	0,05

(¹) Nel caso delle materie prime per mangimi destinate a essere somministrate direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un'esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.

(²) Il riferimento a cereali, avena e prodotti derivati non comprende unicamente le materie prime per mangimi di cui alla voce 1 "Cereali in grani e prodotti derivati" dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare paglia di cereali e altri foraggi e foraggi grossolani, compresi anche pseudo-cereali (quali grano saraceno e quinoa) e prodotti derivati.

(³) L'espressione "Granoturco e prodotti derivati" non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 "Cereali in grani e prodotti derivati" dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche ad altre materie prime a base di granturco usate nei mangimi, in particolare insilato di granturco e altri foraggi e foraggi grossolani.

(⁴) Il termine "insilato verde" si riferisce alla biomassa insilata da seminativi e prati costituiti da qualsiasi tipo di erba, leguminosa o pianta erbacea (diverse da cereali, granturco, barbabietola da zucchero e soia) e il termine "farina di foraggio" si riferisce al prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio (diverse da cereali, granturco, barbabietola da zucchero e soia) (elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1)).